

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2004, n. 0349/Pres.

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 108, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dal comma 108 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche o integrazioni a norme in materia di trasporti), le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione alle Province di finanziamenti per la concessione di contributi alle Aziende concessionarie di servizi di linea di trasporto pubblico locale per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili, in conformità, in particolare, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e al Regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

2. Il contributo riguarderà il solo acquisto ed installazione delle attrezzature necessarie all'adeguamento dei mezzi di trasporto per le finalità di cui al comma 1.

Art. 2

(Criteri per la ripartizione tra le Province)

1. Al fine di soddisfare la priorità di legge su richiamata nella ripartizione fra le Province delle disponibilità annualmente stanziata l'Amministrazione regionale destina il 55% di quest'ultime alle iniziative che consentono la continuità a bordo dei mezzi di trasporto dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, già installati o da installare a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata.

2. La quota di finanziamento di cui al comma 1 è ripartita fra le Province secondo quote percentuali proporzionali al numero complessivo di mezzi attribuito a ciascuna Unità di gestione in base alla tabella C del Piano di mobilità delle persone handicappate facente parte del Piano regionale per il trasporto pubblico locale approvato con D.G.R. n. 3377 del 20 novembre 1998.

3. La restante quota del 45% delle disponibilità annualmente stanziata è ripartita fra le Province secondo quote percentuali proporzionali ai costi totali di adeguamento del parco rotabile per ciascuna Unità di gestione contenuti nella tabella D del Piano di mobilità di cui al comma 2.

Art. 3

(Assegnazione delle risorse)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, in attuazione del riparto delle risorse disponibili nell'esercizio di competenza ai sensi dell'articolo 2, concede ed eroga alle Amministrazioni provinciali il relativo finanziamento.

2. Sulla base delle domande di contributo presentate dalle Aziende concessionarie di servizi di linea di trasporto pubblico locale, le Province concedono alle Aziende stesse i contributi sulle spese di adeguamento dei rispettivi mezzi.

3. Eventuali risorse che residuassero rispetto alle richieste delle Aziende concessionarie saranno riutilizzate per il riparto dell'anno successivo, con contestuale recupero, per economicità della spesa, della rispettiva quota nelle erogazioni alle Province che non le hanno utilizzate.

Art. 4 (Modalità e criteri)

1. I contributi sulle spese di adeguamento del parco autobus sono concessi dalle Amministrazioni provinciali nella misura del 100% del costo delle attrezzature necessarie per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi agli ipovedenti e ciechi assoluti e nella misura del 90% del costo delle attrezzature previste dal Piano di mobilità di cui all'articolo 2, comma 3 fino ad esaurimento delle disponibilità assegnate per ciascuna tipologia di intervento.

2. Le tecnologie applicate al fine di consentire l'adeguamento di cui al comma 1 dell'articolo 2 dovranno garantire l'omogeneità degli interventi a livello regionale, anche attraverso l'indizione di gare d'appalto comuni da parte delle aziende concessionarie.

3. Le Aziende beneficiarie privilegeranno innanzitutto la collocazione delle tecnologie di cui al comma 2 su autobus già adeguati per l'handicap motorio presenti nel relativo parco mezzi.

4. Le Aziende beneficiarie nell'individuazione dei mezzi da adeguare dovranno seguire i seguenti criteri privilegiando:

- a) l'installazione delle tecnologie di cui al comma 2 su mezzi già adeguati per l'handicap motorio;
- b) l'installazione delle tecnologie di cui al comma 2 sui mezzi di trasporto urbano;
- c) fra le diverse linee urbane quelle più prossime ai luoghi ed edifici destinati ai servizi per la collettività.

5. I criteri di cui al comma 4 possono venir derogati dalle Aziende beneficiarie in relazione a particolari e motivate esigenze territoriali e dell'utenza, previo formale assenso della competente Amministrazione provinciale.

6. Non possono essere oggetto di contribuzione le dotazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche installate sugli autobus conseguentemente ad impegni assunti da parte delle Aziende, in sede di offerta di gara per l'aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale, fatta salva la possibilità di finanziare sugli stessi mezzi eventuali ulteriori e diversi dispositivi e/o attrezzature, non rientranti fra quelli indicati nella predetta offerta, atti ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili.

7. Le Amministrazioni provinciali con provvedimento di concessione fissano le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo concesso.

Art. 5
(Rendicontazione)

1. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme da questa erogate ed a presentare la relativa rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), come sostituito dall'articolo 1, comma 24, della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'erogazione. A tale rendicontazione sarà allegata la dichiarazione che sono state rispettate le disposizioni di cui all'articolo 4.

2. Entro la medesima data di cui al comma 1, le Province comunicano alla Regione il numero degli autobus urbani ed extraurbani dell'Unità di gestione di competenza ancora privi di soluzioni atte a favorire l'accesso e l'uso per le persone disabili, per la verifica dell'adeguamento del parco autobus.

Art. 6
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, i fondi dell'esercizio 2003 sono destinati integralmente alla priorità di legge.

2. Per l'anno 2004, in relazione alle disponibilità di competenza degli esercizi 2003 e 2004, la concessione di cui al comma 1 dell'articolo 3, deve intervenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 6 bis
(Proroga di termini)⁽¹⁾

1. Limitatamente ai finanziamenti concessi ed erogati a valere negli esercizi 2003 e 2004 il termine per la rendicontazione, di cui all'articolo 5, è prorogato di 24 mesi sulla base di motivata richiesta della Provincia, da presentarsi alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto entro il termine del 30 novembre 2005.

(1) Articolo aggiunto da DPRReg. 4/10/2005, n. 0344/Pres. (B.U.R. 19/10/2005, n. 42).

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.